



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 632 del 13 NOV. 2020

**OGGETTO** Rinnovo della convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo per lo svolgimento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia - Università degli Studi di Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 13 NOV. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*

*[Handwritten mark]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 632 del 13 NOV. 2020

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

### Premesso che

- l'ASST Santi Paolo e Carlo è istituzione accreditata da Regione Lombardia quale sede del corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano, giusta D.D.G.S. n. 4415 del 03.05.2007 ed in forza di convenzione attuativa con il predetto Ateneo rinnovata in data 23.10.2019;
- l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO è anch'essa istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano, a seguito di accordo attuativo sottoscritto con l'Università degli Studi di Milano con deliberazione n. 284 del 06.08.2010, da ultimo rinnovato giusta deliberazione n. 260 dell'11.05.2020;
- il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia di UNIMI prevede, ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea, l'effettuazione di tirocini professionali da parte degli studenti;
- nell'ambito degli accordi con l'Ateneo è previsto, tra l'altro, che, qualora le risorse proprie della Sezione di Corso non assicurino integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea, l'Istituzione sanitaria, d'intesa con l'Università, possa stipulare rapporti convenzionali con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il SSR.

**Richiamata** la DGR 17.01.2018 n. 7763 recante "Indirizzi regionali in materia di tirocini" ed il successivo Decreto attuativo n. 6286 del 07.05.2018 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro disciplinanti le diverse tipologie di tirocinio inteso come modalità di apprendimento delle competenze professionali e strumento di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, occupabilità ed inserimento degli studenti nel mercato del lavoro.

### Verificato, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali che:

- con deliberazione n. 337 del 28.06.2018 l'ASST G. Pini/CTO formalizzava con l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, la convenzione della durata di 3 anni (A.A. 2017/2018-2019/2020), per l'espletamento di tirocini formativi professionali presso le strutture dell'Azienda;
- con e-mail 13.10.2020 acquisita al prot. dell'Ente in data 14.10.2020 al n. 20367, l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, proponeva all'ASST Gaetano Pini/CTO il rinnovo della suindicata convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia, all'uopo inviando bozza di convenzionamento;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 632 del 13 NOV. 2020

- con nota e-mail 19.10.2020, la Direzione Sanitaria, su parere favorevole del Dirigente SITRA dott.ssa Demarchi che ha delegato quale tutor aziendale la coordinatrice di Area Riabilitativa la dott.ssa Accorsi e del Direttore del Dipartimento di Riabilitazione UOC Medicina Fisica e Riabilitazione (interpresidio) dott. Lorenzo Panella accoglieva l'istanza di convenzionamento avanzata dall'ASST Santi Paolo e Carlo.

**Rilevato** che il supporto all'attività di tirocinio formativo non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda ospitante né alcun corrispettivo in ragione dei tirocini espletati presso la stessa, stante l'impegno dell'ASST Santi Paolo e Carlo a:

- fornire ai tirocinanti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;
- assumere gli oneri di sorveglianza sanitaria nei confronti degli studenti tirocinanti.

**Ritenuto** di approvare la convenzione de qua per l'espletamento presso i Presidi di questa Azienda, delle attività di tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia attivo presso i Presidi dell'ASST Santi Paolo e Carlo, per la durata di anni tre, a decorrere dall'A.A. 2020/2021;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

#### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare e sottoscrivere il rinnovo della convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo, per l'espletamento, presso questa Azienda, di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia attivo presso i Presidi dell'Azienda promotrice, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che la presente convenzione ha una validità triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione (fino al termine dell'A.A. 2022/2023), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso ed è rinnovabile per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti;
3. di nominare la dott.ssa Nives Accorsi, Coordinatrice di Area Riabilitativa UOC Medicina Fisica e Riabilitazione (interpresidio) P.O. CTO, quale tutor tecnico aziendale e responsabile della corretta osservanza della convenzione in parola;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015,



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 632 del 13 NOV. 2020

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Golao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola M. S. Pirella)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti *Maria L. Moretti*

Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella *mc*

(Atti n. 2020-1.1.3/1.1.10)





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 632 del 13 NOV. 2020

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 24 NOV. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e di n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Cruchello*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*[Handwritten signature]*

## CONVENZIONE PER TIROCINI

### TRA

**L'ASST SANTI PAOLO E CARLO**, Codice Fiscale e Partita IVA 09321970965, nella persona del Direttore Generale - Dott. Matteo Stocco, nato a Milano il 04.06.1968, domiciliato per la carica in Via A. di Rudinì n. 8 a Milano, denominata *Soggetto Promotore*

### E

**L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO**, Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli, nato a Milano il 22.02.1966, domiciliato per la sua carica in Piazza Cardinal Ferrari 1 a Milano, denominata *Soggetto Ospitante*

### PREMESSO CHE

- l'ASST Santi Paolo e Carlo con D.D.G.S. n. 4415 del 03.05.2007 veniva individuata dalla Regione Lombardia quale sede del corso di Laurea in Fisioterapia e, in data 23.10.2019, veniva rinnovata apposita convenzione attuativa con l'Università degli studi di Milano per l'attuazione del corso;
- l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO è anch'essa istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano, a seguito di accordo attuativo sottoscritto con l'Università degli Studi di Milano con deliberazione n. 284 del 06.08.2010 e da ultimo rinnovato giusta deliberazione n. 260 dell'11.05.2020;
- con nota e-mail 14.10.2020 prot. n. 20367, l'ASST Santi Paolo e Carlo



ha proposto all'ASST G.Pini - CTO, il rinnovo della convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia, all'uopo inviando bozza di convenzionamento;

Le Parti nel rispetto della normativa vigente in materia ed al fine di promuovere i tirocini quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare, convengono di stipulare la presente convenzione, per consentire l'effettuazione del tirocinio pratico applicativo degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'ASST Santi Paolo e Carlo presso le strutture messe a disposizione del soggetto promotore, così come previsto nel Regolamento didattico del corso di Laurea stesso.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1**

##### **(CONDIZIONI GENERALI)**

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia presso il Soggetto Ospitante.

##### **Art. 2**

##### **(TIROCINIO)**

1. Ai sensi di legge, il Soggetto Ospitante in relazione alla propria disponibilità s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta dell'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per

il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.

2. Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro pertanto, non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

3. Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del Soggetto Ospitante.

4. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.

#### **Art. 3**

##### **(PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE)**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, predisposto dal Soggetto Promotore, sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.

2. Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor del soggetto ospitante e di quello del soggetto promotore, i riferimenti della struttura ospitante, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza.

3. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.



4. Le Parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

#### **Art. 4**

##### **(LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO)**

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del Soggetto Ospitante e da un tutor del Soggetto Promotore individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti.
2. Il tutor, designato dal Soggetto Promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante ed assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone in collaborazione con il tutor del Soggetto Ospitante, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
3. Il tutor del Soggetto Ospitante è designato dal tutor aziendale e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso i nuclei di residenza sanitaria assistenziale per anziani, per disabili e unità di cure intermedie, la funzione di tutor può essere affidata a più di un

soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

#### **Art. 5**

##### **(DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE)**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

- è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
- deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;
- deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

#### **Art. 6**

##### **(SOGGETTO PROMOTORE)**

Il Soggetto Promotore si impegna a:

- verificare che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione, stipulata dall'Università di Milano che copra tutti i rischi che possono derivare



dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;

- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.

La presente convenzione non comporta alcun onere per il Soggetto Promotore in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Soggetto Ospitante.

#### **Art. 7**

#### **(SOGETTO OSPITANTE)**

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- verificare l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);

consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del

percorso e trasmettere al Soggetto Promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;

- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

#### **Art. 8**

#### **(MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO)**

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" ed al D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. riguardante la protezione sanitaria per i rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dei sopra citati decreti legislativi, devono essere intesi ed equiparati come "lavoratori", ai fini dell'adozione di misure di sicurezza e prevenzione.
2. Al riguardo, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento. In particolare:
  - a) Il Soggetto Promotore, sede del corso di Laurea, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08, si impegna a farsi carico della "formazione generale" sulla salute e sicurezza sul lavoro così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti



tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

b) Il Soggetto Ospitante, è responsabile dell'informazione ai lavoratori, di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/08 e della "formazione sui rischi specifici del settore di attività a cui il tirocinante è adibito di cui all'art. 37 del predetto D.Lgs. 81/08. Sarà cura del soggetto ospitante, tenere conto della formazione specifica eventualmente già effettuata dai tirocinanti.

c) ricadono, inoltre, sul Soggetto Promotore gli obblighi di cui all'art. 41 (Sorveglianza sanitaria) degli studenti. In proposito le Parti convengono che almeno 10 gg lavorativi prima dell'avvio di ogni singola attività di tirocinio l'Istituzione sanitaria, per il tramite del Direttore didattico di sezione del corso di Laurea o persona Sua delegata, provvede ad inviare al medico competente del Soggetto Ospitante per il tramite degli operatori: dott.ssa Nives Accorsi, Coordinatrice di Area Riabilitativa UOC Medicina Fisica e Riabilitazione (interpresidio) P.O. CTO e-mail: [nives.accorsi@asst-pini-cto.it](mailto:nives.accorsi@asst-pini-cto.it) e dott. Federico Filippini, Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista Presidio G. Pini Fanny Finzi Ottolenghi Medicina Fisica e Riabilitazione e-mail: [federico.filippini@asst-pini-cto.it](mailto:federico.filippini@asst-pini-cto.it) conforme attestazione del giudizio di idoneità alla mansione di ciascun tirocinante già conseguita. Per gli eventuali studenti classificati esposti ai rischi di radiazioni ionizzanti restano fermi gli obblighi, stabiliti dalla normativa di riferimento, posti a carico all'Ente convenzionato in

ordine agli aspetti connessi alla radioprotezione ed alla fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti. In proposito ai fini del rispetto dei limiti di esposizione prescritti dalla normativa di riferimento le Parti si impegnano a comunicare i risultati delle valutazioni delle dosi ricevute di ogni tirocinante.

#### **Art. 9**

##### **(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)**

Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. del 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10.08.2018 e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione dell'accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

#### **Art. 10**

##### **(Piano di prevenzione della corruzione - Codice di comportamento)**

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto reciproco di rispettivi documenti Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (visibili sui relativi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **Art. 11**



### **(DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO)**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale, dall'A.A. 2020/2021 all'A.A. 2022/2023 e potrà essere prorogata per uguale periodo, previo accordo scritto tra le Parti.

Potrà essere disdettata, con richiesta di una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Le parti si riservano altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del Soggetto Ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
- b) Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

#### **Art. 12**

#### **(FORO COMPETENTE)**

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

#### **Art. 13**

#### **(IMPOSTA DI BOLLO)**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

L'imposta di bollo, del DPR 26.10.72 n. 642 e art. 6 DM 17.6.2014, è  
posta a carico del Soggetto Promotore.

Letto, approvato, sottoscritto.

Milano,

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO**

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

**ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO**

**GAETANO PINI - CTO**

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Laurelli

Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle  
Entrate Direzione Provinciale I di Milano n. 16588 del 27.01.2016.

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6  
del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.



Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione ASST SANTI PAOLO E CARLO.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFNC66B22F205Z	NON PRESENTE